

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 1. Previsioni generali

1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina, ai sensi dell’articolo 125-*bis*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), le condizioni e le modalità di svolgimento delle Assemblee di Biesse S.p.A. (“**Biesse**” o la “**Società**”).
2. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea sono stabilite e applicate in modo da assicurare efficienza, trasparenza e parità di trattamento degli azionisti di Biesse, sicurezza delle comunicazioni e ordinato esercizio dei diritti previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica ed è pubblicato sul sito *internet* della Società.

Articolo 2. Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Ove lo Statuto non preveda, ai sensi dell’articolo 125-*bis*.1, comma 1, del TUF, la modalità esclusiva con cui l’Assemblea può essere svolta, il Consiglio di Amministrazione delibera, di volta in volta, le modalità di svolgimento dell’Assemblea, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, alla natura delle materie all’ordine del giorno, alla prevedibile partecipazione degli azionisti e all’esigenza di agevolare l’esercizio informato dei diritti sociali.
2. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica, che l’Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.
3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere, nei limiti consentiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile, l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell’articolo 2370, comma 4, del codice civile, anche in combinazione con l’adunanza in luogo fisico, con la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione o con il ricorso al rappresentante designato.
4. La delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisce modalità esclusive di svolgimento dell’Assemblea o strumenti di voto a distanza è motivata in modo puntuale con riferimento a criteri di efficienza e trasparenza e indica le garanzie operative adottate per assicurare l’esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, nonché le eventuali misure tecniche affidate a soggetti terzi specializzati nella gestione assembleare.

Articolo 3. Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea descrive in modo chiaro e preciso le procedure applicabili per la partecipazione, il conferimento di deleghe, l'eventuale utilizzo del rappresentante designato (anche esclusivo), l'eventuale voto per corrispondenza o elettronico e l'esercizio dei diritti degli azionisti, indicando altresì, ove l'Assemblea preveda l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le modalità di accesso, le credenziali eventualmente necessarie e i canali di assistenza tecnica.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea richiama (i) il presente Regolamento e (ii) la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle modalità di svolgimento dell'Assemblea di volta in volta stabilite.

Articolo 4. Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

1. Quando il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 2 del presente Regolamento, delibera che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente dell'Assemblea, il segretario, i componenti degli organi sociali, il rappresentante designato (anche esclusivo) e gli altri soggetti autorizzati possono collegarsi secondo le istruzioni tecniche indicate dalla Società nell'avviso di convocazione.
2. La piattaforma prescelta consente l'identificazione dei partecipanti e la verifica della legittimazione degli intervenuti, assicura una comunicazione bidirezionale in tempo reale che consenta l'intervento e la partecipazione alla votazione, nonché la gestione ordinata degli interventi, la tracciabilità delle operazioni e la conservazione delle evidenze rilevanti per la verbalizzazione e, ove previsto, l'espressione del voto in via elettronica.
3. La Società comunica agli aventi diritto, secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione, le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma e per la partecipazione all'Assemblea, incluse le credenziali individuali o gli altri strumenti di autenticazione eventualmente necessari. Le credenziali individuali sono personali e non cedibili. La Società assicura un servizio di assistenza tecnica per le operazioni di accesso e di partecipazione.
4. Il sistema di voto fornisce conferma dell'avvenuta ricezione e registrazione del voto espresso mediante la piattaforma e ne garantisce l'integrità, la tracciabilità e la riservatezza sino all'inizio dello scrutinio, nonché la conservazione delle evidenze necessarie alla verbalizzazione.
5. In caso di interruzione, malfunzionamento o accesso irregolare ai mezzi di telecomunicazione, il Presidente dell'Assemblea adotta le misure necessarie per preservare l'ordinato svolgimento dei lavori. Qualora il malfunzionamento sia generalizzato e impedisca o limiti in modo significativo l'identificazione, il collegamento, l'intervento o l'esercizio del diritto di voto, il Presidente sospende i lavori e adotta, nel rispetto della normativa applicabile, le misure necessarie per consentirne la prosecuzione, ivi incluso il rinvio dell'adunanza. Restano salve, ove verificabili, le operazioni e i voti validamente compiuti prima

del malfunzionamento; le difficoltà di collegamento riferibili a singoli partecipanti non determinano di per sé l'interruzione dell'Assemblea.

Articolo 5. Assemblea con intervento e voto esclusivamente tramite rappresentante designato

1. Quando il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 2 del presente Regolamento, delibera che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, gli azionisti partecipano e votano mediante conferimento di delega o sub-delega, con istruzioni di voto, al rappresentante designato esclusivo indicato nell'avviso di convocazione.
2. La delega al rappresentante designato è conferita senza spese per il delegante, salvo eventuali costi di trasmissione, mediante i moduli e i canali indicati dalla Società, e ha effetto esclusivamente per le proposte in relazione alle quali siano state impartite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con le medesime modalità, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione e nel rispetto dell'articolo 135-*undecies*, comma 1, del TUF.
3. La Società nomina quale rappresentante designato e, ove opportuno, quale soggetto incaricato dei servizi di gestione assembleare, un operatore specializzato dotato di adeguati presidi organizzativi, tecnologici e di riservatezza.
4. Il rappresentante designato comunica eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia rispetto alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e mantiene la riservatezza sul contenuto delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute sino all'inizio dello scrutinio, fatta salva la comunicazione a dipendenti e ausiliari soggetti al medesimo obbligo di riservatezza.
5. Qualora l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF, entro il quale le domande devono pervenire alla Società; le risposte sono fornite almeno tre giorni prima dell'Assemblea.
6. Le risposte alle domande pervenute possono essere fornite anche in forma unitaria quando le domande abbiano contenuto analogo e sono pubblicate, unitamente al testo delle domande, in un'apposita sezione del sito *internet* della Società, nel rispetto della normativa applicabile e dei limiti derivanti da informazioni riservate e dalla protezione dei dati personali.
7. Gli aventi diritto intervenuti per il tramite del rappresentante designato possono trasmettere, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto. Delle dichiarazioni di voto pervenute è data notizia in Assemblea.

Articolo 6. Partecipazione alla discussione assembleare

1. Qualora l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico o preveda l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, la partecipazione alla discussione assembleare è subordinata a una soglia individuale di possesso azionario pari allo 0,5 per mille del capitale sociale della Società, determinata sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF. Dell'applicazione della soglia è data evidenza nell'avviso di convocazione. La soglia non si applica quando l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.
2. Anche quando sia applicata la soglia di cui al comma 1, restano fermi i diritti degli azionisti previsti dagli articoli 126-*bis* e 127-*ter* del TUF, inclusi il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare proposte di deliberazione e il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legge.

Articolo 7. Richiesta di svolgimento dell'Assemblea in luogo fisico

1. Qualora lo Statuto o la delibera dell'organo di amministrazione di cui all'Articolo 2 prevedano che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla Società, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo Statuto, possono, in ogni caso, chiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-*bis*.1, comma 4, del TUF.
2. La richiesta deve pervenire alla Società entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, con le modalità indicate nell'avviso medesimo e nel rispetto dei requisiti necessari per identificare i richiedenti e accertare la titolarità della partecipazione richiesta.
3. Dell'esercizio della facoltà di cui al presente articolo la Società dà notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis* del TUF, fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento in materia di partecipazione alla discussione.

Articolo 8. Coordinamento con Regolamento Assembleare, Statuto e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento deve essere letto unitamente allo Statuto e al Regolamento Assembleare della Società. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni inderogabili di legge.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026.
4. Il Consiglio di Amministrazione può aggiornare il presente Regolamento per adeguarlo alla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente. Le modifiche e gli aggiornamenti sostanziali devono essere deliberati con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica, ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 3, del TUF. È fatto salvo l'adeguamento automatico del presente Regolamento alle norme imperative sopravvenute, che opera senza necessità di una specifica deliberazione, fermo restando l'aggiornamento del testo pubblicato.